



PROVINCIA DI CHIETI

Copia di Deliberazione della Giunta Provinciale

N. 62 del 09/04/2010 L'anno 2010 il giorno 9 del mese di Aprile alle ore 13:15 e nella
solita sala provinciale delle adunanze la Giunta Provinciale si è
riunita legalmente, previa regolare convocazione, nelle persone dei
D'ordine del verbale signori:

OGGETTO: Approvazione del "Regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura Provinciale".

Presenti

DI GIUSEPPANTONIO ENRICO
CAPORRELLA EUGENIO
D'AMARIO DANIELE
DI MARTINO REMO
DI PRINZIO DONATELLO
MANCINI GIANFRANCA
MONACO ALESSIO
PETRUCCI MAURO
TAVOLETTA SILVIO

Assenti

TAVANI ANTONIO
CAMPITELLI NICOLA

Assiste il Segretario Generale Dott. BOZZI PIETRANTONIO.

Accertato che il numero dei partecipanti è sufficiente per rendere legale la riunione, assume la presidenza il Sig. Presidente Enrico Di Giuseppantonio che apre la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Relatore il Presidente, Enrico DI GIUSEPPANTONIO:

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Provinciale n.354 del 28/12/2009, rettificata con successivi provvedimenti n.6 del 13/01/2010 e n.19 del 27/01/2010, questo Ente ha definito le Strutture di massima dimensione dell'Ente, nonché le funzioni e competenze ad ognuna assegnate;

CHE nell'ambito della nuova macro-organizzazione, l'Avvocatura è stata prevista quale organo di staff nell'ambito delle competenze della Segreteria Generale;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di disciplinare con apposito Regolamento l'organizzazione e il funzionamento dell'Avvocatura stante l'autonomia funzionale e operativa delle proprie attività;

LETTA la proposta di Regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura Provinciale predisposta dal competente Ufficio, nel rispetto della vigente normativa;

TENUTO CONTO che la suddetta proposta viene portata a conoscenza delle OO.SS. per il diritto di informativa sindacale sugli atti di natura organizzativa;

RICHIAMATO l'art.48, 3° comma, del D. Lgs. n.267/2000 che attribuisce alla Giunta Provinciale la competenza all'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RITENUTO, quindi, di dover procedere all'approvazione del "Regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura Provinciale", nel testo che, allegato al presente atto sotto la lettera "A", ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Avvocatura in ordine, alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49, 1° comma, del D. Lgs. n.267/2000;

A voti unanimi espressi nella forma di legge:

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il "Regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura Provinciale" nel testo che, allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il suddetto Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla esecutività della presente deliberazione;
3. di demandare al Dirigente dell'Avvocatura ogni adempimento connesso e conseguente al presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata per cui, sulla relativa proposta, non è richiesto – ai sensi dell'art.49, 1° comma, del D. L.vo 18 agosto 2000, n.267 – parere in ordine alla regolarità contabile.

Allegato "A"



PROVINCIA DI CHIETI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA PROVINCIALE

- | |
|--|
| <p>Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 – Funzioni contenziose
Art. 3 – Ulteriori funzioni
Art. 4 - Rapporti con gli organi ed uffici dell'Ente
Art. 5- Composizione e funzionamento dell'Avvocatura provinciale
Art. 6 – Pratica forense presso l'Avvocatura provinciale
Art. 7 - Trattamento economico
Art. 8 - Riparto dei compensi
Art. 9 – Liquidazione dei compensi
Art. 10 – Correlazione tra i compensi e la corresponsione dell'indennità di risultato
Art. 11 – Diritto di accesso
Art. 12 – Norma finale</p> |
|--|

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Le attribuzioni e le funzioni dell' Avvocatura provinciale, in materia di contenzioso, patrocinio e consulenza legale sono disciplinate dal presente regolamento.
2. La dotazione organica del Settore, nonché lo status amministrativo, giuridico ed economico del personale ad esso preposto nonché i procedimenti di selezione per l'accesso agli uffici e le modalità di conferimento della titolarità degli stessi, sono disciplinati con separati atti

Art. 2

Funzioni contenziose

1. L'Avvocatura provinciale provvede alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione in sede giudiziale mediante la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa in giudizio della Provincia di Chieti.
2. Compete all'Avvocatura provinciale nelle cause attive o passive concernenti la Provincia di Chieti l'adozione di ogni atto od iniziativa nell'interesse dell'Ente che si ritenga necessario ed opportuno per il buon esito del giudizio.
3. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Provincia, possono essere conferiti dalla Giunta Provinciale ad avvocati esterni, anche congiuntamente e/o disgiuntamente al legale interno, in caso di controversie di particolare complessità, in caso di eccessivo carico di lavoro, in fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa degli avvocati dell'Ente o in altra situazione eccezionale congruamente motivata.
4. Nei giudizi avanti le giurisdizioni superiori o radicati dinanzi ad Organi Giudiziari situati fuori dal Circondario del Tribunale di Chieti, la rappresentanza dell'Ente e/o la domiciliazione possono essere effettuate presso un avvocato libero professionista del luogo, indicato dall'atto di nomina.
5. L'Avvocatura, inoltre, può sempre nominare, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, periti di parte, esperti tecnici o consulenti tecnici, appartenenti all'Amministrazione. In mancanza di periti interni,

l'Amministrazione procederà, in caso di necessità, nel rispetto della normativa per le consulenze esterne.

Art. 3

Ulteriori funzioni

1. L'Avvocatura provinciale provvede alle attività di consulenza e alla formulazione di ogni altro parere su richiesta del Presidente della Provincia, del Presidente del Consiglio, degli Assessori, dei Consiglieri, del Direttore Generale, del Segretario generale e dei Dirigenti.
2. La richiesta di parere dovrà contenere specifica indicazione dei quesiti, congruamente motivati, da sottoporre all'esame dell'Avvocatura. La stessa, inoltre, dovrà essere corredata dalla relazione descrittiva e dalla documentazione sulla fattispecie in questione.
3. L'Avvocatura provinciale provvederà, compatibilmente con gli altri termini prescritti per l'adempimento delle funzioni contenziose, a formulare il parere richiesto con tempestività; i pareri così formulati non potranno essere oggetto di divulgazione se non nei casi e con le modalità previste da apposte disposizioni del regolamento provinciale sull'accesso agli atti.
4. Nelle controversie di minore complessità e nelle quali la normativa attualmente consente all'Amministrazione di stare in giudizio per il tramite di propri Funzionari anche sforniti di abilitazione professionale (es. contenzioso tributario, opposizioni ad ordinanza ingiunzioni, contenzioso del lavoro, contenzioso in materia di accesso agli atti, ecc..), su conforme proposta dell'Avvocatura provinciale, la rappresentanza dell'Ente può essere attribuita ai responsabili dei competenti servizi dell'Amministrazione.
5. L'Avvocatura provinciale provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dell'archivio delle cause pendenti della Provincia di Chieti e cura la corrispondenza con i legali esterni eventualmente nominati per i contenziosi dell'Amministrazione.
6. In relazione ai contenziosi instaurati contro l'Amministrazione concernenti fattispecie oggetto di garanzia assicurativa e la cui gestione compete a termini di polizza alla relativa società assicuratrice, l'Avvocatura provinciale cura i

relativi rapporti con le società assicuratrici (inoltro delle denunce di sinistro, reperimento delle relazioni tecniche, predisposizione dei provvedimenti di affidamento degli incarichi ai legali designati dalle società assicuratrici, corrispondenza varia ecc.).

7. L'Avvocatura provinciale provvede, altresì, alla tenuta delle banche dati giuridiche, all'aggiornamento di testi giuridici, anche mediante abbonamento a riviste e periodici on-line.

Art. 4

Rapporti con gli organi ed uffici dell'Ente

1. Gli organi e uffici dell'Ente sono tenuti alla sollecita trasmissione all'Avvocatura provinciale di tutti gli atti giudiziari notificati o comunque trasmessi alla Provincia di Chieti, nonché di ogni altra corrispondenza concernente controversie instaurate nei confronti dell'Ente.
2. Su richiesta dell'Avvocatura provinciale gli organi e uffici della Provincia debbono rimettere con tempestività le relazioni, gli atti ed i documenti necessari per la gestione delle liti al fine di scongiurare decadenze e prescrizioni che sarebbero lesive degli interessi dell'Ente.
3. Di eventuali pregiudizi che dovessero derivare da ritardi ed inadempienze degli Uffici Provinciali, non potrà farsi carico all'Avvocatura.
4. Spetta ai competenti Settori dell'Amministrazione, l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti occorrenti alla esecuzione ed adempimento di provvedimenti giurisdizionali contenenti statuizioni di condanna nei confronti dell'Ente.

Art. 5

Composizione e funzionamento dell'Avvocatura provinciale

1. Gli avvocati preposti quale dipendenti provinciali all'Avvocatura provinciale sono iscritti nel relativo Elenco speciale annesso all'Albo ordinario degli Avvocati ex art. 3, comma 4, R.D.L. 1578/1933, convertito con L. 22.01.1934, n. 36 e possono come tali patrocinare esclusivamente le controversie

concernenti la Provincia di Chieti a termini del presente regolamento e del vigente ordinamento professionale.

2. Il Dirigente dell'Avvocatura sovrintende alla organizzazione della struttura e, qualora sia Avvocato, alla trattazione di tutti gli affari contenziosi e consultivi, curando la ripartizione e la gestione delle pratiche fra i componenti dell'Avvocatura.

3. In caso di assenza o impedimento del Dirigente, le funzioni di questi vengono svolte dal Funzionario Avvocato titolare della relativa posizione organizzativa.

Art. 6

Pratica forense presso l'Avvocatura provinciale

1. Presso l'Avvocatura provinciale può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di Avvocato.

2. La pratica non dà diritto all'assunzione alle dipendenze della Provincia né ad alcun emolumento o retribuzione comunque denominata.

3. Coloro che intendono svolgere il tirocinio professionale presso l'Avvocatura provinciale possono rivolgere, su richiesta dell'Amministrazione provinciale, apposita istanza allegando proprio curriculum vitae contenente ogni più opportuna indicazione circa i titoli di studio posseduti.

Il Dirigente dell'Avvocatura e il Funzionario Avvocato titolare di posizione organizzativa si riservano di sottoporre a colloquio valutativo i praticanti che inoltrino all'Ente la predetta istanza.

4. Non possono effettuare la pratica forense presso l'Avvocatura Provinciale più di due praticanti contemporaneamente. Qualora il numero delle domande pervenute non consenta il contestuale svolgimento del tirocinio professionale da parte di tutti gli interessati, è in facoltà dell'Ente effettuare apposito colloquio valutativo alla presenza del Dirigente dell'Avvocatura e del Funzionario Avvocato titolare di posizione organizzativa all'esito del quale verrà stilata apposita graduatoria che rimarrà valida fino alla data di adozione della

successiva (fatto salvo l'eventuale scorrimento della graduatoria stessa, in caso di rinuncia o di sopravvenute e diverse esigenze organizzative).

5. Il Dirigente responsabile ha la facoltà di interrompere in qualsiasi momento e senza preavviso il rapporto tra il medesimo praticante e l'Avvocatura Provinciale.

6. I praticanti sottoscrivono apposito disciplinare contenente le modalità di esercizio della pratica forense.

Art. 7

Compensi

1. In caso di sentenza favorevole all'Ente, spettano agli avvocati dell'Ente, incaricati dell'assistenza in giudizio, detratte le spese sostenute dall'Amministrazione, i compensi professionali previsti dal R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, in misura corrispondente agli importi liquidati dall'Autorità Giudiziaria e riscossi dall'Ente a seguito di condanna della parte avversa.

2. In caso di incarico congiunto con professionisti esterni, gli importi di cui ai commi precedenti sono ridotti della metà. Non viene considerato incarico congiunto la mera domiciliazione.

3. Per "sentenza favorevole all'Ente" si intende ogni statuizione giudiziale comunque denominata, Sentenza, Lodo Arbitrale o Provvedimento Giurisdizionale equivalente (Decreto, Ordinanza) resa in giudizi a cognizione piena o sommaria, pronunciata da qualunque Autorità investita di poteri decisorii idonei a definire la fase cautelare o la vertenza (con esclusione delle transazioni) che, tenuto conto delle complessive pretese e richieste di controparte, si concluda in senso sostanzialmente positivo per l'Ente.

4. Rientrano, quindi, in tale categoria anche le sentenze nelle quali controparte abbia rinunciato, unilateralmente e senza condizioni, alla domanda o agli atti del giudizio; le sentenze che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse e l'estinzione del giudizio per inattività della parte avversaria ed altre formule analoghe che lascino intatto il provvedimento impugnato.

Art. 8

Riparto dei compensi professionali

I compensi professionali sono ripartiti tra il Dirigente se abilitato all'esercizio della professione forense e l'Avvocato/gli Avv.ti titolari di posizione organizzativa secondo le seguenti modalità:

- Ove l'Avvocatura sia provvista di un Dirigente abilitato all'esercizio della professione forense, questi avrà diritto alla corresponsione del 70% dei compensi, qualora abbia trattato personalmente l'attività contenziosa, del 30% qualora non abbia trattato personalmente l'attività contenziosa. Conseguentemente, nel 1° caso spetterà agli Avvocati assegnati al Servizio e/o ai Funzionari di cui sopra limitatamente all'attività effettivamente svolta, il restante 30% dei compensi ripartito in parti uguali tra loro, il 70% nel II° caso.
- Ove l'Avvocatura sia sprovvista di Dirigente, i compensi saranno attribuiti in favore del Funzionario Avvocato responsabile del servizio, percentuale da ripartirsi in egual misura tra loro nel caso vi siano più Avv.ti assegnati al servizio. I predetti compensi spettano altresì ai Funzionari che abbiano assunto la rappresentanza dell'Ente ai sensi del precedente art. 3, comma 4, limitatamente all'attività effettivamente svolta.

Art. 9

Liquidazione dei compensi

1. I compensi professionali, quantificati come sopra, verranno liquidati di volta in volta, con determinazione del Dirigente dell'Avvocatura, andranno a gravare su apposito capitolo di bilancio e saranno corrisposti assieme alle competenze mensili dal Settore Economico –Finanziario che provvederà ad assoggettarli alle ritenute di legge. Il presente regolamento avrà effetto anche relativamente ai compensi già maturati e non riscossi, fatte salve le prescrizioni di legge.

Art. 10

Correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato

1. In relazione alle vigenti disposizioni contrattuali, che prevedono che gli Enti locali disciplinino la correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di

risultato, ai dirigenti legali ed i funzionari avvocati titolari di posizione organizzativa professionale viene riconosciuta la possibilità di mantenere per intero la retribuzione di risultato, qualora le somme dovute per compensi professionali spettino nell'anno di riferimento in misura inferiore od uguale ad Euro 10.000,00.

2. Qualora i compensi superino Euro 10.000,00, la retribuzione di risultato spettante viene decurtata del 10%.

Art. 11

Diritto di accesso

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della Legge 11 febbraio 2005 n. 15 nonché del Regolamento Provinciale vigente, , sono sottratti al diritto di accesso:

- pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

2. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla legislazione vigente in materia e agli strumenti normativi propri dell'Ente.

Art. 12

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto trovano applicazione le disposizioni normative vigenti, le prescrizioni dell'ordinamento professionale, nonché lo Statuto dell'Ente e gli altri Regolamenti provinciali.

2. Il presente regolamento diviene efficace al conseguimento della esecutività della deliberazione approvativa del medesimo.

Letto e sottoscritto, come all'originale

IL PRESIDENTE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Chieti
ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi dalal

Chieti, li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Chieti, li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE M-A

(Art.134 c.3 T.U.Lgs.267/2000)

Divenuta esecutiva dopo il 10°giorno
dal termine della pubblicazione fatta il _____

Chieti, li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A

(Art.134 c.4 T.U. Lgs.267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile

Chieti, li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A
